

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. RANDI" DI RAVENNA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PRESTAZIONI OPZIONALI.

Q= quesito

R= risposta

Q1:

Si chiede se le categorie OS6 e OS7 possono essere surrogate con la categoria OG1 viste le varie sentenze del Consiglio di stato, determina dell'ANAC e sentenze del TAR le quali sono facilmente recuperabili come riferimenti. L'ANAC con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n. 149 del 14/9/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato Sez V 12/7/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione anche di imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che prevedano le categorie specializzate OS6 e OS7 (principio dell'assorbimento).

R1:

Come riportato negli atti citati nel quesito e confermato da ANAC stessa nella delibera n. 437 del 27/4/2017 ove si conferma che *"l'Autorità, con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n.149 del 14/9/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/7/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione anche di imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che prevedano quale categoria prevalente la categoria specializzata OS6, previa espressa previsione nel bando di detta possibilità"* la possibilità di considerare assorbente la categoria OG1 rispetto alla categoria OS6 deve essere espressamente indicata nel bando di gara.

Considerato che detta possibilità non è prevista nel disciplinare di gara pubblicato per la procedura in oggetto ove invece si richiede espressamente, al paragrafo 7.1.2, quale requisito di accesso (necessario e sufficiente) il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS 6 con classifica non inferiore alla II, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS 6 con classifica minima pari alla II.

Q2: In riferimento al sopralluogo obbligatorio, si chiede se sia possibile incaricare persona esterna, ovvero non dipendente della ditta, e, se possibile, se si necessita di procura notarile o semplice delega del legale rappresentante.

R2: Come indicato al paragrafo 11 del disciplinare di gara il sopralluogo può essere fatto da:

"- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;

- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;

- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;

- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o

determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di voucher.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può, relativamente al presente appalto, ricevere l'incarico da più concorrenti. Il soggetto che abbia delega/procura da più operatori economici potrà effettuare il sopralluogo richiesto per la presente gara solo per uno di essi."

Pertanto per rispondere al quesito qualora il soggetto non sia un dipendente dell'operatore economico concorrente occorre una procura notarile che rispetti quanto sopra indicato.

Q3: si richiede in merito al punto 3.3 del disciplinare di gara riguardante il finanziamento dell'appalto che riferisce che siano stanziati da terzi, da chi provengano o chi stia stanziando i fondi.

R3: Come precisato nella determinazione a contrattare n. 3454/2019 pubblicata tra i documenti di gara " *la spesa relativa alle prestazioni obbligatorie (1^ e 2^ stralcio) trova copertura al cap. 53802 art 550 del bilancio 2019 e risulta finanziato con risorse di Terzi (ENI) 1^ stralcio VII Accordo e 2^ stralcio VIII Accordo*". Mentre le prestazioni opzionali saranno finanziate nel momento in cui l'Amministrazione deciderà di attivare l'opzione richiedendone, conseguentemente, la realizzazione.

Q4: A pagina 7 del disciplinare è indicato il modello per la giustificazione dei prezzi quale allegato. Tuttavia non è presente e non è indicato tra la documentazione da presentare nella busta economica. Si chiede se l'invio di tale modello sia obbligatorio o facoltativo.

R4: Il modello per la giustificazione dei prezzi è reso noto fin dalla fase di pubblicazione del bando di gara ma dovrà essere utilizzato dall'operatore economico solo qualora venga attivata nei suoi confronti, da parte del RUP, la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta. Non deve pertanto essere presentato in sede di prima presentazione dell'offerta ma solo successivamente qualora richiesto.